

N. R. 6683 - 1/2015 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il giudice,

nella procedura d'urgenza iscritta al n. 6683-1/2015 R. G. instaurata da ESPOSITO FILOMENA + 15 nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ambito Territoriale della Provincia di Milano e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 luglio 2015;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

**OSSERVA**

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, in corso di causa, le parti ricorrenti hanno esposto di essere insegnanti precarie, abilitate alla professione di docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale (doc. 1).

Le parti ricorrenti hanno rappresentato altresì di essere attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzabili per il conferimento delle supplenze c.d. brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Poste tali premesse, le parti ricorrenti hanno domandato in via d'urgenza, a questo Tribunale, di ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e all'Ambito Territoriale Provinciale di Milano di consentire loro la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAA) e Scuola Primaria (EEE), valide per gli anni scolastici 2014/17, riattivando a tal fine le funzioni delle piattaforma telematica "*Istanze on*





line" nonché di ordinare alle Amministrazioni convenute di accogliere la conseguente domanda delle medesime parti ricorrenti di inserimento nelle GAE a tutti gli effetti e dunque ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dal Ministero resistente in ragione di un disegno di legge all'esame del Parlamento.

Nessuna delle parti convenute si è costituita in giudizio.

Ciò posto, nella presente sede sommaria, non pare necessario soffermarsi sul merito delle complesse ragioni prospettate dalle parti ricorrenti a sostegno del *fumus boni iuris* posto che, con ogni evidenza, difettano - nello specifico - i presupposti del *periculum in mora*, cioè dell'altro presupposto necessario, ex art. 700 c.p.c., per accogliere qualunque richiesta cautelare.

Le parti ricorrenti si riferiscono infatti ad un *"imminente varo da parte del Ministero...di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare oltre 100.000 precari della scuola ed in particolare gli aventi diritto all'inserimento. Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero rappresenta, una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, II Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.*

*La legge in corso di approvazione recante norme per la 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione...' in particolare prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:*

- *i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;*
- *e gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente." (rif. pag. 13 e segg. ricorso).*

Una simile prospettazione risulta peraltro del tutto ipotetica, non avendo le parti ricorrenti allegato né provato l'esistenza di situazione certa ed attuale tendenzialmente pregiudizievole del diritto azionato, consistendo il paventato pregiudizio nella asserita futura impossibilità di esercitare un diritto (quello alla stabilizzazione del posto di lavoro)





ad oggi neppure sussistente in via generale ed astratta (v. per analoghe considerazioni sul punto, v. Trib. Roma ordinanza n. 14332/2015 R.G., Trib. Livorno ordinanza n. 647 – 1/2015 R.G.; Trib Bologna n. 1407/2015 R.G.).

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Spese al definitivo atteso che la domanda cautelare è stata formulata unitamente al deposito di ricorso *ex art.* 414 c.p.c.

P . Q . M .

visto l'art. 700 c.p.c.,

- a) rigetta la domanda cautelare;
- b) spese al definitivo.

Si comunichi.

Milano, 9 luglio 2015

Il giudice  
Francesca Saioni

